



PROCEDURA INTERNAL DEALING

Redatto da		Data
Verificato da		Data
Approvato da		Data
Consiglio d'Amministrazione		14/09/15

Aggiornamenti e Revisioni		
Revisione n°		
1.0	Prima emissione	14/09/2015
2.0	Revisione	21/02/2019

DOCUMENTO DESTINATO SOLO A USO INTERNO

Il presente documento è di proprietà di COIMA RES S.p.A. SIIQ

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di COIMA RES S.p.A. SIIQ

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

INDICE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2. PERSONE RILEVANTI	4
3. OPERAZIONI SOGGETTE AD OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	5
4. SOGGETTO PREPOSTO	7
5. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI.....	8
6. PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI	9
7. ULTERIORI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO (“BLACK OUT PERIODS”)	10
8. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E DI INFORMAZIONE PREVISTI DALLA PRESENTE PROCEDURA: LE SANZIONI.	11
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
10. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	12
11. DISPOSIZIONI FINALI	12
12. ENTRATA IN VIGORE	12
ALLEGATO [1] Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti MAR ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 523/2016.	13
ALLEGATO [2] Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti RE	16
ALLEGATO [3] DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI MAR.....	18
ALLEGATO [4] DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI RE.....	21
ALLEGATO [5] INFORMATIVA ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI	22
ALLEGATO [6] JESENZIONI DAI DIVIETI DI BLACK OUT PERIOD	24
APPENDICE NORMATIVA.....	31

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ (nel seguito “**COIMA RES**” o la “**Società**”) ha adottato la presente procedura per definire i principi e le regole in materia di *market abuse* che disciplinano l’operatività sulle azioni della Società, sugli strumenti di debito emessi dalla stessa nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari (come *infra* definiti) da parte di determinati soggetti che ricoprono una posizione apicale o dalle persone ad essi strettamente legate (la “**Procedura Internal Dealing**” o la **Procedura**”).

Riferimenti Normativi

- Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “**Regolamento MAR**”);
- Regolamento delegato (UE) n. 522/2016 (il “**Regolamento Delegato (UE) 522/2016**”);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 523/2016 (il “**Regolamento di Esecuzione (UE) 523/2016**”);
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come successivamente modificato (il “**TUF**”); e
- Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato, (il “**Regolamento Emittenti**”).

La Procedura *Internal Dealing* è stata adottata nel rispetto dei riferimenti normativi sopra elencati (congiuntamente, la “**Normativa Rilevante**”).

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura è diretta ad identificare le operazioni aventi ad oggetto:

- (i) azioni o strumenti di debito emessi dalla Società, nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari – come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva (UE) 2014/65, e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali) – ad essi collegati ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento MAR (congiuntamente, gli “**Strumenti Finanziari MAR**”) compiute dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR (come di seguito definiti);
- (ii) azioni della Società e strumenti finanziari collegati alle azioni come definiti all’art. 152-sexies, comma 1. lett. b) del Regolamento Emittenti (collettivamente gli

	SEZIONE	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	A	
	CAPITOLO	PROCEDURA INTERNAL DEALING
	6	

“**Strumenti Finanziari RE**”) compiute dai Soggetti Rilevanti RE e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE (come di seguito definiti);

Un estratto della Normativa Rilevante vigente alla data di approvazione della Procedura è allegata [all’appendice normativa].

2. PERSONE RILEVANTI

La Procedura si applica:

2.1 alle persone rilevanti ai sensi del Regolamento MAR (le “**Persone Rilevanti MAR**”) composte da:

2.1.1 i Soggetti Rilevanti ai sensi del Regolamento MAR (nel seguito, “**Soggetti Rilevanti MAR**”):

- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società (esecutivi e non esecutivi) e i Sindaci effettivi della Società;
- (ii) gli alti dirigenti della Società che, pur non essendo componenti degli organi di cui alla lettera (i) che precede, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e che detengano il potere di adottare, per effetto di un conferimento anche implicito di poteri, decisioni di gestione strategiche che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società; e

2.1.2 le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR (le “**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR**”):

- (i) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti MAR; e
- (ii) le persone giuridiche, i trust e le partnership: (a) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una delle persone indicate al punto (i) che precede, o (b) direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o (c) sia costituita a suo beneficio, o (d) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

2.2 alle persone rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti (nel seguito, “**Persone Rilevanti RE**”) composte da:

2.2.1 i Soggetti Rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti (nel seguito, “**Soggetti Rilevanti RE**”): chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società;

2.2.2 le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE (le “**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE**”):

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

- (i) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti RE;
- (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante RE o una delle persone indicate al precedente punto (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (iii) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante RE o da una delle persone indicate al precedente punto (i);
- (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate precedente punto (i); e
- (v) i trust costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate precedente punto (i).

3. OPERAZIONI SOGGETTE AD OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

3.1 Operazioni Rilevanti MAR

3.1.1. I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR devono comunicare e pubblicare, nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo [5.1], le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari MAR - come individuate a titolo esemplificativo dall'art. 19, paragrafo 7 del Regolamento MAR nonché dall'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016 - dagli stessi effettuate (le "**Operazioni Rilevanti MAR**").

3.1.2. Non sono soggette all'obbligo di notifica:

- (i) le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila) in un anno solare, tenendo conto, al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza, di tutte le operazioni relative agli Strumenti Finanziari MAR, effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante MAR, compiute nel corso degli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data dell'ultima operazione. Successivamente ad ogni comunicazione, non sono comunicate le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine dell'anno solare;
- (ii) le transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a o b.

3.2 Operazioni Rilevanti RE

3.2.1 I Soggetti Rilevanti RE devono comunicare e pubblicare, nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo [5.2], le operazioni aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di Strumenti Finanziari RE compiute dai medesimi e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE (le "**Operazioni Rilevanti RE**").

3.2.2 Non sono soggette all'obbligo di notifica:

- (i) le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di Euro 20.000 (ventimila) in un anno solare; successivamente ad ogni comunicazione non devono essere comunicate le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000 (ventimila) entro la fine dell'anno solare; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- (ii) le Operazioni Rilevanti RE tra un Soggetto Rilevante RE e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE;
- (iii) le Operazioni Rilevanti RE effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
- (iv) le Operazioni Rilevanti RE effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
 - d) sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere

	SEZIONE	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	A	
	CAPITOLO	PROCEDURA INTERNAL DEALING
	6	

oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di *market maker*.

e) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;

f) fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con la Società eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività; e

g) notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni della Società; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

3.2.3 Inoltre gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF e dalla Procedura per le Operazioni Rilevanti RE non si applicano qualora le Persone Rilevanti RE siano anche Persone Rilevanti MAR e siano già tenute a notificare le operazioni effettuate ai sensi del Regolamento MAR.

4. SOGGETTO PREPOSTO

4.1 Il soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR e – ove la Società abbia ricevuto l'incarico dal Soggetto Rilevante RE - alle Operazioni Rilevanti RE è individuato nella persona del Chief Financial Officer (il "**Soggetto Preposto**"), il quale potrà delegare uno o più soggetti che dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti dalla presente Procedura.

4.2 Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvarrà della collaborazione di personale della Società all'uopo individuato ed incaricato.

4.3 Il Soggetto Preposto, i suoi collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi della Procedura, fino alla diffusione al mercato.

4.4 È compito del Soggetto Preposto:

- a) tenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti MAR e dei Soggetti Rilevanti RE avendo cura di accertare che ai medesimi sia data informativa sui contenuti della Procedura e degli obblighi e dei divieti connessi e che gli stessi sottoscrivano la "Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della procedura *internal dealing*" allegata alla presente Procedura sub [D];
- b) fornire assistenza alle Persone Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE affinché le stesse siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Procedura;
- c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e sulle Operazioni Rilevanti RE e provvedere alla diffusione al mercato delle comunicazioni

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

sulle Operazioni Rilevanti MAR e – ove la Società abbia ricevuto l’incarico dal Soggetto Rilevante RE – sulle Operazioni Rilevanti RE nei termini stabiliti dalla Procedura;

- d) curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e sulle Operazioni Rilevanti RE, e di quelle diffuse al mercato;
- e) monitorare l’applicazione della Procedura, in relazione all’evoluzione della normativa e dei regolamenti di volta in volta vigente, nonché in relazione alle modifiche organizzative e di gestione operativa.

4.5 I compiti di cui alle lettere da “a)” fino ad “e)” che precedono potranno essere esecutivamente curati anche da dipendenti della Società all’uopo individuato ed incaricato dal Soggetto Preposto.

5. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI

5.1 Modalità di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR

5.1.1 Le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti MAR dalle medesime compiute:

- (i) alla Consob entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell’Operazione Rilevante MAR, mediante l’invio del modello accluso alla Procedura quale Allegato [1];
- (ii) alla Società entro le ore [8:00] del terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell’Operazione Rilevante MAR, facendo pervenire il sopra citato documento al Soggetto Preposto.

La Società, ricevute le comunicazioni di cui al precedente paragrafo dalle Persone Rilevanti MAR, procederà a comunicare al pubblico le Operazioni Rilevanti MAR comunicate dalle medesime entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data delle stesse.

5.2 Modalità di comunicazione delle Operazioni Rilevanti RE

5.2.1 I Soggetti Rilevanti RE sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti RE compiute dai medesimi e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE:

- (i) alla Consob entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante RE, mediante l’invio del modello accluso alla Procedura quale Allegato [2];
- (ii) al pubblico entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, mediante l’invio del modello accluso alla Procedura quale Allegato [2];
- (iii) qualora i Soggetti Rilevanti RE e/o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE intendano avvalersi della facoltà di cui al successivo paragrafo

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

[5.2.2], alla Società entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante RE, facendo pervenire il sopra citato documento al Soggetto Preposto;

5.2.2 I Soggetti Rilevanti RE possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle notifiche alla Consob e al pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente e/o dalla Consob trasmettendo alla Società apposita richiesta secondo il modello accluso alla Procedura quale Allegato [2], a condizione che tale Soggetto Rilevante RE abbia comunicato alla Società le Operazioni Rilevanti RE (compiute dal medesimo e/o dalle Persone strettamente legate al medesimo) e tutte le relative informazioni richieste dall'Allegato [2] entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5.2.3 Ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico ai sensi dell'Articolo [5.2] che precede e abbia trasmesso alla Società tutte le informazioni richieste dall' Allegato [2], la Società pubblica le informazioni – con le modalità previste dagli articoli 65-*bis* e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente – entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal predetto Soggetto Rilevante RE.

5.3 Le Persone Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti RE sono - e restano in ogni caso responsabili anche ove abbiano incaricato ai sensi del precedente articolo [5.2.3] - responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, a Consob ed al pubblico e pertanto rispondono verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

5.4 Restano fermi tutti gli obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, alle Persone Rilevanti MAR e alle Persone Rilevanti RE.

6. PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

6.1 L'avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante MAR, il contenuto della Procedura, nonché gli obblighi di legge in materia di internal dealing, sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti MAR e dei Soggetti Rilevanti RE a cura del Soggetto Preposto mediante comunicazione scritta.

6.2 I Soggetti Rilevanti MAR sottoscrivono una dichiarazione di presa visione e accettazione della Procedura redatta secondo il modello di cui all'Allegato [3], attestante altresì l'impegno a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR, e a far sì – ai sensi

	SEZIONE	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	A	
	CAPITOLO	PROCEDURA INTERNAL DEALING
	6	

dell'articolo 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR adempiano puntualmente a tali obblighi;

- (i) comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ai medesimi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro degli stessi; e
- (ii) notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ad essi riconducibili, sulla base del modello di cui all' Allegato 4, gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR ad essi spettanti, conservando copia della relativa lettera di informativa e trasmettendone altresì copia alla Società. Resta inteso che le disposizioni di cui alla Procedura sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.

6.3 Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del suddetto paragrafo, il Soggetto Preposto predispone, e aggiorna costantemente un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR, come indicato al precedente paragrafo [4.4].

6.4 I Soggetti Rilevanti RE sottoscrivono una dichiarazione di presa visione e accettazione della Procedura redatta secondo il modello di cui all'Allegato [4], attestante altresì l'impegno a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti RE.

7. ULTERIORI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO (“BLACK OUT PERIODS”)

7.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti MAR di effettuare per conto proprio o per conto di terzi – direttamente o per interposta persona – Operazioni Rilevanti MAR nei 30 giorni di calendario antecedenti all'annuncio da parte della Società del progetto di bilancio d'esercizio, della relazione finanziaria semestrale e delle ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria ai sensi della normativa di legge (di seguito, ciascuno un “**Black-Out Period**”).

7.2 Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il *Black-Out Period* si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi, a condizione che tali dati preliminari includano tutte le informazioni fondamentali relative ai dati finanziari la cui inclusione è prevista nella relazione definitiva.

7.3 Un Soggetto Rilevante MAR può compiere un'Operazione Rilevante MAR durante un *Black-Out Period* a condizione che sia rispettata la procedura indicata nell'Allegato [6] e ricorrano le seguenti condizioni:

- (a) si sia in presenza di una delle seguenti circostanze:
 - (i) in base ad una valutazione caso per caso, sussistono condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; oppure

	SEZIONE	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	A	
	CAPITOLO	PROCEDURA INTERNAL DEALING
	6	

- (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a piani di compensi o di partecipazione azionaria, alla costituzione di una garanzia su, o acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di, azioni o in caso di operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni;
- (b) il Soggetto Rilevante MAR sia in grado di dimostrare che l'Operazione Rilevante MAR non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black Out Period*.

8. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E DI INFORMAZIONE PREVISTI DALLA PRESENTE PROCEDURA: LE SANZIONI.

8.1 L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la Società danneggiata la possibilità di rivalersi per ogni conseguenza pregiudizievole nei confronti delle Persone Rilevanti MAR e delle Persone Rilevanti RE.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1 Ciascuna Persona Rilevante MAR e Soggetto Rilevante RE riceverà l'informativa privacy, di cui all'allegato [7], concernente il trattamento dei propri dati personali in relazione agli obblighi di cui alla presente Procedura *Internal Dealing*, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa di cui al Regolamento MAR e alla normativa regolamentare emanata dalla Consob ai sensi dell'art. 114, comma 7, del TUF; prende altresì atto che le medesime informazioni siano inserite, anche per sintesi, nel bilancio, nella relazione finanziaria semestrale e nei resoconti intermedi di gestione di COIMA RES.

9.2 Ai sensi della disciplina per la protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 – "GDPR"), le comunicazioni delle Persone Rilevanti MAR e delle Persone Rilevanti RE devono contenere solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui questi dati sono destinati. Pertanto, i dati medesimi:

- sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità in precedenza indicate, in primo luogo alla Consob, alla Borsa Italiana, alla Società e diffusi al pubblico;
- sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

9.3 Le informazioni riguardanti le Persone Rilevanti MAR e le Persone Rilevanti RE saranno trattate dalla Società (quale titolare del trattamento) nel rispetto delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni applicabili.

9.4 Il trattamento viene effettuato al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, la cui applicazione alla Società deriva dalla quotazione della stessa sul mercato telematico azionario regolamentato e gestito da Borsa Italiana. Detti dati verranno trattati sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di legge.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

9.5 L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti ai sensi della presente Procedura comporterebbe l'impossibilità per COIMA RES di ottemperare agli obblighi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti, e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

9.6 Le Persone Rilevanti MAR e le Persone Rilevanti RE possono esercitare i diritti previsti della normativa sopra citata rivolgendosi al Soggetto Preposto della Società.

10. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

10.1 Le modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura *internal dealing* che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative della Società dovranno essere approvate dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato della Società.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1 La presente Procedura viene inviata ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE a cura del Soggetto Preposto.

11.2 È fatto obbligo ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE di dare comunicazione della presente Procedura rispettivamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE.

11.3 Ogni Persona Rilevante MAR e ogni Soggetto Rilevante RE è tenuto a:

- riconsegnare al Soggetto Preposto il modulo riportato all'Allegato C in segno di ricevuta e accettazione della presente Procedura;
- ottemperare alle disposizioni contenute nella Procedura;
- rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione della Procedura.

12. ENTRATA IN VIGORE

12.1 La presente Procedura entrerà in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

12.2 La procedura è stata aggiornata in data 21 febbraio 2019.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

ALLEGATO 1 Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti MAR ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 523/2016.

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; —nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i> <i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:</i> Posizione occupata: <i>Per le persone strettamente associate:</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata: Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione Nome: Cognome: Posizione:
b)	Notifica iniziale / modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica]</i> Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Indicare la natura dello strumento:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> – <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> – <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i> 				
b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p> <p>Operazione legata all'utilizzo di programmi su opzioni:</p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Informazioni aggregate: - Volume aggregato - Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> - <i>sono della stessa natura;</i> - <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> - <i>sono effettuate nello stesso luogo.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessario, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> - <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato</i> 				

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

		<p>delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessario, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	<p>Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p> <p>Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione:</p>

 COIMARES	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

ALLEGATO [2] Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti RE

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominata:
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica]</i> Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica: Motivo della modifica:
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello	

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

	strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione							
b)	Natura dell'operazione	<i>[Acquisto, vendita, scambio, sottoscrizione]</i>						
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo in forma aggregata il volume e complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni]</i></p>	Prezzo/i	Volume/i				
Prezzo/i	Volume/i							
d)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>						
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione:						

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

ALLEGATO [3] DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI MAR

Io sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____, residente in _____, con codice fiscale _____, nella qualità di _____ e come tale incluso nel novero dei soggetti rilevanti della società COIMA RES S.p.A. SIIQ (la “Società”) ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, n. 25 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (i “Soggetti Rilevanti MAR”) e della procedura relativa ai principi e le regole relativi alla prevenzione dei cosiddetti abusi di mercato (“market abuse”) (di seguito la “Procedura”) adottata dalla Società,

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell’elenco dei Soggetti Rilevanti MAR di cui alla Procedura;
- attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di internal dealing e dalla Procedura e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

tutto ciò premesso

- dichiara di aver ricevuto la Procedura predisposta dalla Società, di aver preso atto delle disposizioni contenute nella stessa e di accettarne integralmente i contenuti;
- dichiara di impegnarsi con la massima diligenza (i) all’osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nella suindicata Procedura; (ii) a renderle note alle persone strettamente legate al medesimo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, n. 26 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (le “Persone Strettamente Legate MAR”) nei termini di cui alla Procedura stessa e (iii) a far sì – ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate MAR adempiano puntualmente a tali obblighi;
- dichiara di tenere la Società indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte mia degli obblighi previsti dalla procedura di internal dealing e dalla Procedura;
- indica i seguenti recapiti personali:

n. tel. _____

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

n. fax _____

indirizzo e-mail _____

- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate MAR al medesimo riconducibili, alle quali si impegna a notificare per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e della Procedura e di conservare copia della notifica:

Cognome e nome/ Denominazione sociale(*)	Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale(*)	Codice fiscale	Tipo di legame(**)

(*) Per le persone giuridiche.

(**) Indicare la lettera corrispondente al legame in essere in conformità alla tabella di seguito riportata:

A	Coniuge non separato legalmente o partner equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa
B	Figli, anche del coniuge, a carico
C	Genitori, parenti e affini (se conviventi da almeno un anno)
D	Persone giuridiche, <i>trust</i> e <i>partnership</i> le cui responsabilità di direzione siano rivestite dal Soggetto Rilevante MAR o da una delle Persona Strettamente Legata MAR indicate alle precedenti lettere A, B o C E
E	Persone giuridiche, <i>trust</i> e <i>partnership</i> controllate direttamente o indirettamente dal Soggetto Rilevante MAR o da una delle Persona Strettamente Legata MAR sopra elencate
F	Persone giuridiche, <i>trust</i> e <i>partnership</i> costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante MAR o di una delle Persona Strettamente Legata MAR sopra elencate
G	Persone giuridiche, <i>trust</i> e <i>partnership</i> i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante MAR o di una delle Persona Strettamente Legata MAR sopra elencate

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

- si impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate MAR;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 , dichiaro di aver ricevuto dal titolare del trattamento COIMA RES S.p.A. SIIQ l'informativa richiesta dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il cui testo è riportato sub "Allegato 2"). **[NOTA INTERNA: bisogna inserire informativa privacy. Bisogna che il Soggetto Rilevante abbia ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 GDPR che tuttavia qui non è presente. Modificare allegato 2]**

.Luogo / Data

_____ / _____

(Firma)

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

ALLEGATO [4] DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI RE

Spett.le

COIMA RES S.p.A. SIIQ
Piazza Gae Aulenti, 12
20154 Milano

Oggetto: Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della Procedura *Internal Dealing*

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Soggetto Rilevante RE della società quotata COIMA RES S.p.A. SIIQ, ai sensi dell'art. 152 *sexies*, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato, (il "**Regolamento Emittenti**") dichiara di aver ricevuto adeguata informazione nonché copia integrale della Procedura *Internal Dealing* che si riporta sub Allegato 1 alla presente e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni e a darne comunicazione ai soggetti qualificati quali Persone Strettamente Legate ai Soggetti rilevanti RE ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti.

_____, il _____

Firma

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

ALLEGATO [5] INFORMATIVA ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Oggetto: Procedura market abuse di COIMA RES S.p.A. SIIQ (“Procedura”) – notifica degli obblighi previsti dalla Procedura

Egregio/Gent.ma _____

in adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “**Regolamento MAR**”) e della Procedura adottata da COIMA RES S.p.A. SIIQ (la “**Società**”), di cui il sottoscritto è soggetto rilevante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, n. 25 del Regolamento MAR (il “**Soggetto Rilevante MAR**”), con la presente, Le comunico:

- che è stato/a individuato/a quale persona strettamente legata al sottoscritto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, n. 26 del Regolamento MAR (le “**Persone Strettamente Legate MAR**”) e della Procedura e pertanto verrà inserito/a nell’elenco delle Persone Strettamente Legate MAR tenuto dalla Società;
- che è tenuto/a a rispettare gli obblighi di legge in materia di internal dealing e, in particolare, gli obblighi di comunicazione stabiliti dall’articolo 19 del Regolamento MAR e dalla Procedura;
- anche in considerazione delle sanzioni che possono essere irrogate in caso di violazione dei citati obblighi di comunicazione, La invito a prendere visione delle norme in materia, nonché della Procedura (allegata alla presente e reperibile sul sito internet della Società).
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, dichiara di aver ricevuto dal titolare del trattamento COIMA RES S.p.A. SIIQ l’informativa richiesta dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il cui testo è riportato sub “Allegato 7”).

Per ottemperare a quanto prescritto dalla normativa, La prego di restituirmi copia della presente e della Procedura, debitamente siglate, datate e sottoscritte per presa d’atto e accettazione.

Luogo / Data

_____ / _____

(Firma)

PER RICEVUTA

	SEZIONE A	<i>MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE</i>
	CAPITOLO 6	<i>PROCEDURA INTERNAL DEALING</i>

Luogo / Data

_____ / _____

(Firma)

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

ALLEGATO [6] ESENZIONI DAI DIVIETI DI BLACK OUT PERIOD

Un Soggetto Rilevante MAR può compiere un'Operazione Rilevante MAR durante un Black-Out Period qualora:

- (a) si sia in presenza di una delle seguenti circostanze:
 - (i) in base ad una valutazione caso per caso, sussistono condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di Azioni; oppure
 - (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a piani di compensi o di partecipazione azionaria, alla costituzione di una garanzia su, o acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di, Azioni o in caso di operazioni che non mutano la titolarità di uno Strumento Finanziario;
- (b) il Soggetto Rilevante MAR è in grado di dimostrare che l'Operazione Rilevante MAR non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black Out Period.

Nei casi indicati al precedente paragrafo (a) (i):

- (a) il Soggetto Rilevante MAR può compiere l'Operazione Rilevante MAR durante il Black-Out Period solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegatoe/o del Presidente, al quale deve inviare, tramite il Soggetto Preposto, motivata richiesta scritta almeno 5 giorni di calendario prima della data prevista per l'esecuzione dell'Operazione Rilevante MAR. Tale richiesta deve contenere una descrizione dell'Operazione Rilevante MAR e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui necessita;
- (b) l'Amministratore Delegato effettua una valutazione caso per caso, tramite il Soggetto Preposto e autorizza la vendita immediata delle Azioni durante il Black-Out Period soltanto qualora sussistano circostanze eccezionali, ossia in presenza di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al soggetto interessato e che esulano dal suo controllo. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze indicate dal Soggetto Rilevante MAR nella sua richiesta scritta, l'Amministratore Delegato valuta, tramite il Soggetto Preposto, ad esempio, se:
 - (i) il Soggetto Rilevante MAR debba adempiere ad un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa, ivi compresi gli obblighi fiscali;
 - (ii) la circostanza che determina l'obbligazione di pagamento è sorta prima dell'inizio del

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

Black-Out Period; (iii) il Soggetto Rilevante MAR non può ragionevolmente adempiere l'obbligazione di pagamento se non attraverso la vendita immediata delle Azioni.

Nei casi indicati al precedente paragrafo (a)(ii), un Soggetto Rilevante MAR può compiere l'Operazione Rilevante MAR durante il Black-Out Period a condizione che:

- (a) con riferimento all'assegnazione di Strumenti Finanziari nell'ambito di piani per i dipendenti, il piano sia stato approvato in conformità alla legge di volta in volta applicabile e disciplini espressamente:
 - (i) le modalità e i tempi per l'assegnazione;
 - (ii) le modalità per la determinazione del numero di Strumenti Finanziari da assegnare, così che:
 - (A) non possano esservi valutazioni discrezionali del Consiglio di Amministrazione o degli organi delegati al riguardo;
 - (B) non vi sia la facoltà del Soggetto Rilevante MAR di rifiutare l'assegnazione degli Strumenti Finanziari; e
 - (C) l'assegnazione non possa essere influenzata da Informazioni Privilegiate; e
 - (iii) le categorie di beneficiari del piano;
- (b) con riferimento all'esercizio di opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili (le "Opzioni") assegnati nell'ambito di piani di compensi:
 - (i) il periodo di esercizio o il relativo termine siano compresi in un Black-Out Period;
 - (ii) le Azioni rivenienti dell'esercizio di tali Opzioni siano vendute;
 - (iii) il Soggetto Rilevante MAR richieda preventiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato, mediante invio di comunicazione scritta, tramite il Soggetto Preposto, almeno quattro mesi prima del termine ultimo per l'esercizio di tali Opzioni, indicando il numero, la tipologia di diritti che intende esercitare, il piano di compensi nell'ambito del quale sono state assegnate e la data in cui intende indicativamente esercitarli, specificando che la decisione di esercitarli è irrevocabile;
 - (iv) l'Amministratore Delegato, verificata, tramite il Soggetto Preposto, la sussistenza dei requisiti di cui al presente paragrafo, autorizza l'esercizio dei diritti durante il Black-Out Period.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

- (c) con riferimento all'assegnazione di Strumenti Finanziari nell'ambito di piani di risparmio per i dipendenti
- (i) abbia aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - (ii) non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano, né revochi tale partecipazione durante il Black-Out Period;
 - (iii) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante MAR non abbia il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Black-Out Period, ovvero tali operazioni siano pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Black-Out Period;
- (d) con riferimento ai trasferimenti che non mutano la titolarità degli Strumenti Finanziari, si tratti di un trasferimento da un conto intestato al Soggetto Rilevante MAR ad altro conto intestato al Soggetto Rilevante (e il trasferimento non comporta variazioni del prezzo degli Strumenti Finanziari);
- (e) con riferimento alla costituzione di una garanzia su, o all'acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di Azioni:
- (i) il termine per la costituzione di tale garanzia o l'acquisizione di tale diritto sia compreso in un Black-Out Period;
 - (ii) il Soggetto Rilevante MAR richieda la preventiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato, mediante invio di comunicazione scritta con congruo anticipo prima del termine sub (i), indicando il numero delle Azioni o dei diritti interessati, la tipologia di diritti che acquisirebbe e le ragioni per cui l'acquisizione non è stata eseguita prima;
 - (iii) l'Amministratore Delegato, tramite il Soggetto Preposto, rilasci autorizzazione.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

ALLEGATO [7] INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA PRIVACY

*ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016
e delle applicabili disposizioni in materia di privacy*

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "**Regolamento**"), COIMA RES S.p.A. SIIQ, con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 12, 20124 Milano (di seguito "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali e, ove necessario ai sensi di legge, i dati personali dei Suoi familiari e/o affini, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza cui è ispirata l'attività della nostra Società.

A questo riguardo, la Società tratterà i dati personali adottando tutte le misure necessarie a garantire una adeguata sicurezza e riservatezza degli stessi, anche al fine di impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e degli strumenti tramite i quali il trattamento è svolto.

1. Finalità e base giuridica del trattamento

I Suoi dati personali, inclusi i dati giudiziari e, ove necessario ai sensi di legge, i dati personali dei Suoi familiari e/o affini, verranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività relative all'*internal dealing* così come previste dal Regolamento (UE) n. 596/2014 (il "**Regolamento MAR**") e dal Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato, (il "**Regolamento Emittenti**").

In particolare, il trattamento di tali dati sarà effettuato per le finalità di seguito indicate.

- i. Comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto:
 - a. azioni o strumenti di debito emessi dalla Società, nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari – come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva (UE) 2014/65, e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali) – ad essi collegati ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento MAR (congiuntamente, gli “Strumenti Finanziari MAR”) compiute dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR;

b. azioni della Società e strumenti finanziari collegati alle azioni come definiti all’art. 152-sexies, comma 1. lett. b) del Regolamento Emittenti (collettivamente gli “Strumenti Finanziari RE”) compiute dai Soggetti Rilevanti RE e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE;

ii. Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, nonché dalle altre normative nazionali o comunitarie applicabili, ovvero in ottemperanza alle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, inclusi gli ordini impartiti da organi statali nell’ambito di richieste ufficiali a fronte di obblighi di legge.

La base giuridica dei trattamenti di dati sopra indicati è l’adempimento di specifici obblighi di legge correlati alla Sua carica.

2. Conservazione dei dati personali

I dati personali da Lei conferiti, inclusi i dati personali dei Suoi familiari e/o affini, saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, in ossequio ai termini di prescrizione previsti dalle disposizioni applicabili, oltre che per far valere o difendere un diritto della Società, sia in sede di contenzioso che nella fase ad esso preliminare.

3. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze della mancata comunicazione

Il conferimento dei dati personali richiesti per le finalità sopra precisate è necessario ai fini dell’assunzione della Sua carica. Pertanto, la mancata o parziale comunicazione degli stessi renderebbe impossibile la gestione dei rapporti con la Società derivanti

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

dalla carica medesima, nonché il corretto adempimento degli obblighi normativi relativi alla stessa.

4. Categorie di destinatari dei dati personali e soggetti che possono venire a conoscenza

I Dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti: (i) altre società COIMA, società, persone, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla nostra Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, gestionale; (iii) istituti bancari per l'erogazione della retribuzione e imprese di assicurazione; (iv) soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate utilizzeranno i Dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I Dati potranno, inoltre, essere saranno portati a conoscenza di nostro personale che li tratterà in qualità di incaricato del trattamento.

5. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei casi espressamente previsti dalla legge, i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento. In particolare, Lei ha il diritto di:

- chiedere la conferma che sia in corso il trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di chiedere al titolare del trattamento l'accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo (es. finalità, categorie di dati trattati, destinatari o categorie di destinatari dei dati, il periodo di conservazione, etc.);
- chiedere la rettifica dei dati inesatti o incompleti;
- chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei dati (es. se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento, etc.)
- chiedere la limitazione del trattamento (es. in caso di contestazione da parte Sua sull'esattezza dei dati; se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali; se i dati sono necessari per l'esercizio o la difesa in giudizio di un Suo diritto, anche qualora il titolare non ne abbia più

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

bisogno; in caso di esercizio del diritto di opposizione, per il tempo necessario alla verifica della sussistenza dei motivi legittimi).

- chiedere di ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (es. pdf) i dati personali che La riguardano e di trasmetterli ad altro titolare, o di ottenere la trasmissione diretta da un titolare all'altro, se tecnicamente fattibile (c.d. portabilità dei dati).

Lei ha, inoltre, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano.

Lei potrà esercitare i diritti descritti inviando una richiesta all'indirizzo email privacy@coimares.com.

Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il Titolare del trattamento

COIMA RES S.p.A. SIIQ, in persona del legale rappresentante pro tempore.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

APPENDICE NORMATIVA

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“Regolamento MAR”)

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

[omissis]

25) «persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo»: una persona, all'interno di un emittente, un partecipante al mercato delle quote di emissioni o altra entità di cui all'articolo 19, paragrafo 10, che sia:

- a) componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità;

26) «persona strettamente legata»:

una delle persone seguenti:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- d) una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

[omissis]

Art. 19

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

	SEZIONE	<i>MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE</i>
	A	
	CAPITOLO	<i>PROCEDURA INTERNAL DEALING</i>
	6	

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 *bis*. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio;
o

c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

	SEZIONE	<i>MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE</i>
	A	
	CAPITOLO	<i>PROCEDURA INTERNAL DEALING</i>
	6	

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

- a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
- b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

	SEZIONE	<i>MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE</i>
	A	
	CAPITOLO	<i>PROCEDURA INTERNAL DEALING</i>
	6	

a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
- b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

[omissis]

Regolamento Delegato (UE) 2016/522

Articolo 7

Negoziazione durante un periodo di chiusura

1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8

Circostanze eccezionali

1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.

3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

Articolo 9

Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

Articolo 10

Operazioni soggette a notifica

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di strumenti di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

	SEZIONE	<i>MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE</i>
	A	
	CAPITOLO	<i>PROCEDURA INTERNAL DEALING</i>
	6	

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o strumenti di debito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

TUF

Art. 114

(Comunicazioni al pubblico)

[omissis]

7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione è effettuata anche dalle persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente.

[omissis]

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani e esteri che:

- a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano;
- b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 193

(Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114- 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1- 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

1-bis. ...omissis...

1-ter. ...omissis...

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-quinqües...omissis...

[...]

2-bis. ...omissis...

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;

b) ...omissis.

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

3-ter. ...omissis...

REGOLAMENTO EMITTENTI

Capo II

Sezione I

Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Art. 152-sexies

(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

- b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- c) “soggetti rilevanti”: chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato
- d) “persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”:
- d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies

(Ambito di applicazione)

1. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall’articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano:
 - a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;
 - b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell’Unione e che abbiano l’Italia come Stato membro d’origine.
2. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall’articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.
3. Non sono comunicate:
 - a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell’anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell’anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
 - b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
 - c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
 - d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un’impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa,

	SEZIONE	<i>MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE</i>
	A	
	CAPITOLO	<i>PROCEDURA INTERNAL DEALING</i>
	6	

quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di market maker,

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

4. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Art. 152-octies

(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

3. La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2.

4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

5. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 6	PROCEDURA INTERNAL DEALING

6. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

Art. 15 Regolamento (EU) 679/2016

(Codice in

Capo III

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 15

(Diritto di accesso dell'interessato)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

	SEZIONE A	<i>MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE</i>
	CAPITOLO 6	<i>PROCEDURA INTERNAL DEALING</i>

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.